SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2000, n. **281.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta concernente l'utilizzo della prova di francese, già sostenuta nell'esame di Stato per l'accesso all'impiego negli uffici periferici delle amministrazioni statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-*bis* dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 12 luglio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono aggiunti infine i seguenti:

«Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali per le quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria superiore o un titolo di studio inferiore, coloro che superano la quarta prova di francese, prevista all'articolo 21, comma 20-*bis,* della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191, agli esami di Stato in un istituto della regione.

Sono parimenti esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini dell'accesso agli impieghi per i quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario, coloro che integrano il superamento della prova di cui al comma precedente con un percorso formativo riconosciuto valido sulla base delle disposizioni vigenti nella regione per l'accesso alle qualifiche funzionali del comparto unico del pubblico impiego regionale per le quali sono richiesti i medesimi titoli di studio.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DE MAURO, *Ministro per la pubblica istruzione*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui, pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948, reca: «Statuto speciale per la Valle d'Aosta».

— La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993; l'art. 48-*bis*, aggiunto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:

«Art. 48-*bis*. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 51. — 1. Per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere, che, prevedano l'impiego in sedi della

Valle d'Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta e prevedere una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.

*2. Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali per le quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria superiore o un titolo di studio inferiore, coloro che superano la quarta prova di francese, prevista all'art. 21, comma 20-*bis*, della legge 15 marzo 1997, n. 39, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191, agli esami di Stato in un istituto della regione.*

3. Sono parimenti esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini dell'accesso agli impieghi per i quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario, coloro che integrano il superamento della prova di cui al comma precedente con un percorso formativo riconosciuto valido sulla base delle disposizioni vigenti nella regione per l'accesso alle qualifiche funzionali del comparto unico del pubblico impiego regionale per le quali sono richiesti i medesimi titoli di studio.».

— Si riporta il testo del comma 20-*bis* dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dal comma 22 dell'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191:

«Art. 21 - 20-*bis*. — Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.».

00G0333

DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2000, n. **282.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-*bis* dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 12 luglio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle finanze e della difesa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Agli effetti di cui al comma 121 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la regione autonoma Valle d'Aosta emana norme legislative in materia di finanziamento all'Ateneo di cui al comma 120 dello stesso articolo e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione anche mediante esproprio, degli immobili necessari.

2. Successivamente all'emanazione delle predette norme la regione autonoma della Valle d'Aosta eserciterà le relative funzioni amministrative.

3. La regione eserciterà le funzioni previste dai commi 1 e 2, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 2.

1. L'utilizzo per l'edilizia universitaria di beni immobili delle Forze armate ai sensi degli articoli 5 e 6 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, avviene d'intesa tra il Ministro della difesa ed il presidente della giunta regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948, reca: «Statuto speciale per la Valle d'Aosta».

— La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993; l'art. 48-*bis,* aggiunto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:

«Art. 48-*bis*. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dei commi 120 e 121 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«Art. 17. — 120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta

121. Ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'art. 48-*bis* dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni».

00G0332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2000, n. **283.**

Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Alienazione degli immobili del demanio artistico e storico

1. I beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio artistico e storico a norma dell'articolo 822 del codice civile, non possono essere alienati e formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente regolamento.

2. Il conferimento in concessione o l'utilizzazione mediante convenzione dei beni indicati al comma 1 è autorizzata secondo la procedura stabilita nel presente regolamento.

Art. 2.

Beni inalienabili

1. Gli immobili indicati nell'articolo 1, comma 1, sono inalienabili quando siano:

a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;

b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b),* del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, d'ora in avanti indicato come «Testo unico»;

c) beni di interesse archeologico;

d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come «Ministro», anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi.

2. Gli immobili indicati al comma 1 possono essere oggetto di conferimento in concessione o di utilizzazione mediante convenzione, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento.

CAPO II

ALIENAZIONI

Sezione I

INDIVIDUAZIONE DEI BENI

Art. 3.

Presentazione degli elenchi da parte di regioni, province e comuni

1. Le regioni, le province, i comuni, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, trasmettono al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come «Soprintendente regionale», l'aggiornamento dell'elenco previsto dall'articolo 5 del testo unico, relativamente agli immobili di loro proprietà indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dello stesso testo unico.

2. Nello stesso termine previsto dal comma 1, le regioni, le province, i comuni trasmettono l'elenco degli immobili di loro proprietà realizzati almeno quarantacinque anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Negli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono indicate le destinazioni d'uso di ciascun immobile. Agli elenchi è allegata la documentazione catastale.

Art. 4.

Individuazione dei beni appartenenti a regioni, province e comuni

1. Il Soprintendente regionale, entro il termine di ventiquattro mesi dalla ricezione degli elenchi indicati nell'articolo 3:

a) comunica all'ente proprietario i beni, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, che non rivestono interesse artistico e storico;

b) integra l'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, con gli immobili inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 2, che hanno interesse storico artistico;

c) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 6 del testo unico, relativamente agli immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del testo unico inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3.

2. Il Soprintendente regionale può chiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino all'integrale acquisizione della documentazione richiesta.

3. Il Soprintendente regionale, prima di adottare i provvedimenti di cui al comma 1, lettera *b)*, invita l'ente interessato a formulare entro sessanta giorni eventuali controdeduzioni.

Art. 5.

Aggiornamento degli elenchi

1. Le regioni, le province e i comuni almeno ogni tre anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comunicano al Soprintendente regionale:

a) le integrazioni dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1;

b) l'elenco degli immobili la cui realizzazione sia avvenuta in data antecedente agli ultimi quarantacinque anni.

2. Entro diciotto mesi dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, il Soprintendente regionale adotta i provvedimenti indicati nell'articolo 4, comma 1.

Art. 6.

Alienabilità degli immobili inseriti negli elenchi

1. Fermi restando i casi di inalienabilità di cui all'articolo 2, l'alienazione dei beni inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, come modificati dal Soprintendente regionale a norma dell'articolo 4, è soggetta ad autorizzazione.

2. Gli immobili del demanio artistico e storico delle regioni, delle province e dei comuni non inseriti negli elenchi di cui agli articoli 3, comma 1, non sono alienabili.

Sezione II

REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 7.

Richieste di autorizzazione ad alienare

1. La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall'ente proprietario al Soprintendente regionale e contiene, oltre ai dati identificativi dell'immobile, un programma consistente nella descrizione degli obiettivi di tutela e valorizzazione conseguibili con l'alienazione ed, in particolare, dei seguenti elementi:

a) misure di conservazione;

b) destinazione d'uso del bene;

c) modalità di pubblica fruizione del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;

d) tempi di realizzazione.

2. Qualora l'alienazione riguardi porzioni di complessi immobiliari, è altresì indicato l'impatto degli interventi previsti nel programma sul complesso in cui il bene è inserito.

Art. 8.

Autorizzazione ad alienare particolari categorie di beni

1. Qualora l'alienazione riguardi immobili in atto destinati ad uso abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione ad alienare prescinde dalla presentazione del programma consistente nella descrizione degli obiettivi di tutela e valorizzazione perseguiti, di cui all'articolo 7, comma 1, e si limita ad indicare gli elementi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a), b)* e *c).*

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle alienazioni di porzioni di edifici quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) la proprietà dell'edificio appartenga, in misura non inferiore al settantacinque per cento del valore economico, a soggetti privati o ad enti pubblici non territoriali;

b) la porzione da alienare non costituisca l'unica parte dell'edificio a rivestire interesse artistico e storico.

Art. 9.

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Soprintendente regionale delibera sulla richiesta di autorizzazione con provvedimento espresso, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, rispettivamente per le ipotesi disciplinate dagli articoli 7 e 8, nel termine di centoventi e novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre sessanta giorni.

Art. 10.

Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora l'alienazione pregiudichi la conservazione, l'integrità e la fruizione pubblica del bene ovvero non sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso del bene con il suo carattere storico e artistico.

2. L'autorizzazione ad alienare è rilasciata alle condizioni indicate nella richiesta di cui agli articoli 7 e 8 ed approvate dal Soprintendente regionale.

3. L'autorizzazione prescrive:

a) le misure di tutela del bene e, in particolare:

1) le misure di conservazione;

2) l'indicazione degli usi incompatibili con il carattere artistico e storico del bene o pregiudizievoli alla sua integrità;

3) le condizioni di fruizione pubblica, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso del bene;

b) la previsione, nel contratto di alienazione, della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 11.

4. Per le ipotesi disciplinate dall'articolo 7, l'autorizzazione prescrive altresì la realizzazione, entro il termine indicato nella richiesta, del programma proposto. La valutazione comparativa tra il programma proposto ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene è effettuata dal Soprintendente in collaborazione con l'ente richiedente.

5. L'indicazione di cui al comma 3, lettera *a)*, numero 2), non comporta valutazione di compatibilità delle destinazioni d'uso non espressamente menzionate.

6. Nell'atto con il quale è rilasciata l'autorizzazione, il Soprintendente regionale dichiara altresì l'interesse particolarmente importante del bene del quale è stata autorizzata l'alienazione in favore di soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 5, comma 1, del testo unico. Nel provvedimento di dichiarazione sono riportate le misure di tutela prescritte nell'autorizzazione a norma del comma 3.

7. L'autorizzazione e la dichiarazione, su richiesta del Soprintendente regionale, sono trascritte nei registri immobiliari ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, anche ai fini dell'articolo 11 del presente regolamento.

8. La mancata realizzazione del programma di cui all'articolo 7 nel termine indicato nell'autorizzazione costituisce uso del bene incompatibile con il suo carattere storico-artistico.

9. Qualora con la richiesta di autorizzazione siano presentati anche i progetti definitivi delle opere di conservazione e restauro del bene, l'autorizzazione comprende anche l'approvazione dei progetti stessi.

Sezione III

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ALIENAZIONE

Art. 11.

Risoluzione del contratto

1. Nel contratto di alienazione dei beni indicati all'articolo 1, l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 costituisce obbligazione principale dell'acquirente.

2. Per il caso di inadempimento dell'obbligazione di cui al comma 1, nel contratto di alienazione sono previste:

a) la clausola di cui all'articolo 1456 del codice civile;

b) la clausola penale di cui all'articolo 1382 del codice civile, con la quale l'acquirente si obbliga a versare a titolo di risarcimento una somma pari al venticinque per cento del prezzo, salvo maggior danno.

3. Il Soprintendente regionale comunica all'ente alienante le inadempienze dell'acquirente accertate nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

4. La dichiarazione di valersi della clausola risolutiva è adottata entro novanta giorni dal verificarsi dell'inadempimento o dalla conoscenza di questo ovvero entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3.

Sezione IV

PRELAZIONE

Art. 12.

Diritto di prelazione del Ministero per i beni e le attività culturali

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali ha facoltà di acquistare i beni per i quali è avanzata richiesta di autorizzazione all'alienazione da parte di regioni, province e comuni, al prezzo di base d'asta.

2. Ove non vi sia accordo tra Ministero e l'ente alienante, ovvero in caso di mancata indicazione del prezzo, il valore del bene è stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

3. Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione ad alienare ed il relativo provvedimento è notificato all'alienante.

4. In caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello indicato dall'alienante, il Ministero ha facoltà di esercitare la prelazione a norma degli articoli 59, 60 e 61 del testo unico. In tali ipotesi, l'ente alienante denuncia la vendita entro sessanta giorni.

Art. 13.

Diritto di prelazione di altri enti

1. Gli enti alienanti danno notizia, sul bollettino ufficiale regionale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità, dei beni di cui all'articolo 1, di loro proprietà, per l'alienazione dei quali hanno avanzato richiesta di autorizzazione al Ministero, con la descrizione dei beni stessi e l'indicazione, per ciascuno, del prezzo di mercato corrente.

2. La regione, la provincia ed il comune nel territorio dei quali è situato il bene, e gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante.

3. Il Ministero, qualora rinunci all'acquisto, emette nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3, il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente.

4. In caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello indicato dall'alienante nella richiesta di autorizzazione, la regione, la provincia ed il comune nel territorio dei quali è situato il bene hanno facoltà di esercitare la prelazione. Si applicano l'articolo 12, comma 4, ed i commi 2 e 3 del presente articolo.

5. In caso di esercizio della prelazione da parte di un ente titolare di demanio, il Ministero aggiorna automaticamente gli elenchi di cui agli articoli 3 e 5.

CAPO III

CONCESSIONI E CONVENZIONI

Art. 14.

Richiesta di autorizzazione a dare in concessione o in convenzione

1. La richiesta di autorizzazione a conferire in concessione o a consentire l'utilizzazione mediante convenzione è presentata dall'ente proprietario al Soprintendente regionale e contiene, oltre ai dati identificativi dell'immobile, i seguenti elementi:

a) nuova destinazione d'uso del bene;

b) misure di conservazione;

c) modalità di pubblica fruizione del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;

d) durata della concessione o della convenzione.

Art. 15.

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Soprintendente regionale si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 14 con provvedimento espresso, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre sessanta giorni.

Art. 16.

Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora il conferimento in concessione o l'utilizzazione mediante convenzione pregiudichi la conservazione, l'integrità e la fruizione pubblica del bene ovvero non sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso del bene con il suo carattere storico e artistico.

2. L'autorizzazione è rilasciata alle condizioni indicate nella richiesta di cui all'articolo 14 ed approvate dal Soprintendente regionale.

3. Ai fini indicati nel comma 1, l'autorizzazione può contenere la prescrizione aggiuntiva di particolari misure per la tutela del bene. In particolare deve contenere, ove non previsto dalla richiesta di autorizzazione, il divieto di subconcessione.

4. Ove le richieste di autorizzazione siano accompagnate dai progetti definitivi delle opere di conservazione e restauro del bene, l'autorizzazione vale anche come approvazione dei progetti stessi.

Art. 17.

Revoca della concessione e risoluzione della convenzione

1. Il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, è causa di revoca della concessione o di risoluzione della convenzione.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto inadempiente è tenuto al risarcimento del danno in misura non inferiore al due e non superiore al dieci per cento del valore dell'immobile, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

3. Il Soprintendente regionale comunica all'ente concedente le inadempienze accertate nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

4. La revoca è adottata entro novanta giorni dal verificarsi dell'inadempimento o dalla conoscenza di questo ovvero entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3.

Art. 18.

Liquidazione dei danni

1. Nel caso disciplinato dall'articolo 17, l'accertamento e la liquidazione degli eventuali danni causati al bene dall'inadempienza del concessionario possono essere affidati a una commissione di tre membri, da nominarsi uno dall'alienante, uno dall'acquirente ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'acquirente.

CAPO IV

ALIENAZIONE DEL DEMANIO STORICO-ARTISTICO DELLO STATO

Art. 19.

Immobili di interesse artistico e storico dello Stato

1. Nell'ambito dei processi, previsti dalla normativa vigente, di dismissione o di valorizzazione di beni immobili appartenenti allo Stato, le amministrazioni statali procedenti inviano al Ministero l'elenco contenente i dati identificativi degli immobili interessati.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 1, il Ministero individua gli immobili che manifestamente non rivestono interesse artistico e storico e quelli la cui alienazione o conferimento in concessione o in convenzione sono soggetti ad autorizzazione, a norma dei commi da 3 a 7, assicurando il proprio concerto ove previsto.

3. La richiesta di autorizzazione è presentata al Soprintendente regionale territorialmente competente, accompagnata da una relazione sulle caratteristiche architettoniche del bene, sull'epoca della costruzione, sugli interventi edilizi e sulle destinazioni d'uso che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione è corredata della documentazione catastale e della pertinente documentazione grafica e iconografica.

4. Il rilascio dell'autorizzazione all'alienazione e al conferimento in concessione o in convenzione degli immobili riconosciuti di interesse artistico e storico è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Capo I, nel Capo II, Sezioni II e III, e nel Capo III di questo regolamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, relative all'esercizio del diritto di prelazione.

5. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 8 e 14, le amministrazioni di cui al comma 1 possono limitarsi ad indicare nella richiesta di autorizzazione gli elementi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)*, o all'articolo 14, comma 1, lettere *a), c)* e *d)*. Le misure di conservazione sono prescritte dal Soprintendente con i provvedimenti indicati negli articoli 10 e 16.

6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 per le richieste di autorizzazione relative all'alienazione dei seguenti beni in uso all'amministrazione militare:

a) le installazioni militari e le caserme edificate con tale destinazione;

b) gli edifici utilizzati per alloggiare i militari e le loro famiglie;

c) i magazzini;

d) i depositi di munizioni ed esplosivi, i depositi di carburante;

e) le stalle;

f) i poligoni di tiro e le aree addestrative.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il Soprintendente regionale può disporre l'applicazione delle procedure dettate dall'articolo 7 qualora gli immobili rivestano eccezionale interesse storico-artistico.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

Commissario ad acta

1. I termini previsti dagli articoli 9 e 15 per provvedere in ordine alle richieste di alienazione e di conferimento in concessione o mediante convenzione sono perentori.

2. In caso di inerzia del Soprintendente regionale, il Ministro provvede a norma dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nominando, senza procedere a contestazione, un commissario *ad acta* che delibera entro trenta giorni.

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche nel caso in cui il Ministro non provveda alla nomina del commissario *ad acta* in ordine alle richieste di autorizzazione di altre amministrazioni statali.

Art. 21.

Modalità particolari di alienazione

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai trasferimenti tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni di beni immobili del demanio artistico e storico.

2. Nelle ipotesi di alienazione di beni appartenenti ai soggetti pubblici non titolari di demanio e alle persone giuridiche private senza fini di lucro, l'autorizzazione è concessa a norma degli articoli 8 e 10.

Art. 22.

Autorizzazione alla vendita di beni di interesse artistico e storico

1. Nelle more dell'invio degli elenchi e dell'emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4, le regioni, le province e i comuni possono avanzare richiesta di autorizzazione all'alienazione di singoli beni di interesse artistico e storico.

2. La richiesta di autorizzazione è corredata, oltre che della documentazione indicata dagli articoli 7 e 8, da una relazione storico-architettonica sull'immobile, recante anche indicazioni sulle destinazioni d'uso e sugli interventi edilizi che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione è corredata dalla documentazione catastale e dalla pertinente documentazione grafica e iconografica.

3. Il Soprintendente regionale, nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della richiesta, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 10.

4. Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre novanta giorni.

Art. 23.

Autorizzazione alla vendita di singoli beni

1. Dopo l'invio degli elenchi e nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, gli enti proprietari possono avanzare richiesta di autorizzazione all'alienazione di singoli immobili.

2. La richiesta è accompagnata da una relazione sulle caratteristiche architettoniche, sull'epoca della costruzione, sugli interventi edilizi e sulle destinazioni d'uso che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione è corredata della documentazione catastale e della pertinente documentazione grafica e iconografica.

3. Entro il termine di centoventi giorni il Soprintendente regionale:

a) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 6, del testo unico, relativamente agli immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del testo unico;

b) si pronuncia sull'interesse artistico e storico dell'immobile, e chiede all'ente la documentazione integrativa, ai sensi degli articoli 7 e 8, al fine di concedere l'autorizzazione alla vendita;

c) dichiara che il bene non riveste interesse artistico e storico.

4. Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre novanta giorni.

5. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 3, lettera *b)*, i termini previsti dall'articolo 9, comma 1, per l'autorizzazione alla vendita, decorrono dal momento del ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

Art. 24.

Disposizione transitoria

1. Fino all'istituzione delle soprintendenze regionali, le competenze attribuite dal presente regolamento al Soprintendente regionale sono svolte dal Soprintendente ai beni ambientali ed architettonici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così dispone:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 ottobre 1998, n. 250.

— L'art. 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è il seguente:

«Art. 32 *(Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province).* — 1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrità e la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico;

b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali può essere concessa l'autorizzazione;

c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso dei beni;

d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province e dei comuni;

f) possibilità di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili.

2. Sono fatte salve le procedure di alienazione già avviate in attuazione dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 dicembre 1999, n. 302.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 agosto 1997, n. 202.

Nota all'art. 1:

— L'art. 822 del codice civile è il seguente:

«Art. 822 *(Demanio pubblico).* — Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (c.c. 1145) il lido del mare (c.c. 942), la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti (c.c. 945), i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (c.c. 2774; c.n. 28, 29, 692); le opere destinate alla difesa nazionale (c.c. 879).

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico (c.c. 11, 823)».

Nota all'art. 2:

— Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è il seguente:

«1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo titolo:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;

b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;

c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;

d) i beni archivistici;

e) i beni librari».

Note all'art. 3:

— L'art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è il seguente:

«Art. 5 *(Beni di enti pubblici e privati [legge 1º giugno 1939, n. 1089, articoli 4 e 58; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera* a)*]).* — 1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera *a)* di loro spettanza.

2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell'elenco.

3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, sono comunicati dal Ministero alla regione competente.

4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell'elenco, il Ministero assegna all'ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l'ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente medesimo.

5. I beni elencati nell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2».

— Per il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si veda la nota all'art. 2.

Note all'art. 4:

— L'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali così recita:

«Art. 6. *Dichiarazione (legge 1º giugno 1939, n. 1089, articoli 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera* b). — 1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera *a)* appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1.

2. Il Ministero dichiara altresì l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera *c)* e il notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2, comma 4, lettera *c).*

3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'art. 10.

4. La regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'art. 2, comma 2, lettera *c)* di proprietà privata. In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3».

— Per il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si veda la nota all'art. 2.

Nota all'art. 9:

— L'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così dispone:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note all'art. 11:

— Gli articoli 1382 e 1456 del codice civile così dispongono:

«Art. 1382 *(Effetti della clausola penale)*. — La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno».

«Art. 1456 *(Clausola risolutiva espressa)*. — I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva».

Note all'art. 12:

— Gli articoli 59, 60 e 61 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono i seguenti:

«Art. 59. *Diritto di prelazione (legge 1º giugno 1939, n. 1089, articoli 31, commi 1, 2 e 3; 33; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40)*. — 1. Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal Ministero.

3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa è stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

4. La determinazione della commissione e impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

5. Il diritto di prelazione può essere esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento».

«Art. 60. *Condizioni della prelazione (legge 1º giugno 1939, n. 1089, articoli 31, comma 4; 32; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera* g). — 1. Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'art. 58.

2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notificazione.

3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione è inefficace ed all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto».

«Art. 61. *Esercizio della prelazione (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 5)*. — 1. Il Soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune nel cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio bollettino ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e il prezzo.

2. La regione, la provincia ed il comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante.

3. Il Ministero, qualora rinunci all'acquisto, emette, nel termine previsto dall'art. 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente».

Nota all'art. 13:

— L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è il seguente:

«Art. 1 *(Fusioni, trasformazioni e conferimenti)*. — 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito».

Nota all'art. 15:

— Per l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda la nota all'art. 9.

Note all'art. 20:

— L'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così recita:

«3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza

delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

— L'art. 5, comma 2.c-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:

a) - c) (omissis);

c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti;».

Note all'art. 23:

— Per l'art. 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si veda la nota all'art. 4.

— Per l'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si veda la nota all'art. 2.

00G0331

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 giugno 2000, n. **284.**

Regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277/1991, n. 626/1994 e n. 242/1996 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITÀ E PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modificazioni;

Visti in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e successive modificazioni i quali prevedono che nei riguardi delle Forze armate e di polizia e dei servizi di protezione civile, le norme in essi contenute sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto interministeriale;

Visti in particolare l'articolo 4, comma 12, e l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel testo sostituito rispettivamente dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478, inerenti rispettivamente l'ordinamento degli Stati maggiori e la riorganizzazione degli uffici centrali della difesa e successive modificazioni;

Visto l'articolo 16, lettera *f)*, della legge 2 luglio 1926, n. 1178, che include il Corpo delle capitanerie di porto tra i corpi militari della Marina militare;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio Sanitario nazionale ed, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere *v)* e *z),* relativo alle competenze dello Stato afferenti, rispettivamente, all'organizzazione sanitaria militare e ai servizi sanitari previsti per le Forze armate;

Tenuto conto delle deleghe autorizzative, con particolare riferimento all'articolo 18 del decreto ministeriale 12 maggio 1959 che, in ragione delle speciali esigenze di funzionalità e della disponibilità di strutture idonee allo scopo, sono conferite all'amministrazione militare per gli adempimenti previsti dalla legge in materia di accertamenti e verifiche a tutela della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro;

Considerata l'opportunità di garantire l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, nel rispetto dei principi istituzionali che prevedono: l'unicità di comando e controllo, l'effettuazione di particolari e specifiche attività connesse all'impiego istituzionale della forza militare ed al relativo addestramento, la tutela delle informazioni riguardanti la prontezza e funzionalità dell'intera struttura militare, da cui dipende la potenzialità operativa delle forze, e la tutela delle informazioni e delle notizie connesse con il segreto di Stato;

Ritenuto che, per ragioni di economia di provvedimenti in relazione alla identicità delle esigenze da individuare, si ritiene opportuno unificare i decreti di cui ai citati articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, articolo 1, comma 2, ed articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 8/71271 del 20 dicembre 1999);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Tutte le attività lavorative svolte nell'ambito dell'amministrazione della difesa dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei all'amministrazione che operano per conto delle Forze armate e che non rientrano in quelle di cui all'articolo 2, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell'integrità dell'ambiente.

2. L'amministrazione della difesa provvede con proprio personale tecnico, in possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa vigente, ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi, a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'amministrazione della difesa, per le finalità previste dalle normative vigenti. Alla formazione tecnico-professionale del personale, adibito alle funzioni di cui al presente comma e al comma 1 dell'articolo 3, provvede il Ministero della difesa.

Art. 2.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, su una base delle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, restano disciplinate, dalle speciali norme di tutela tecnico-militari per la sicurezza e la salute del personale impiegato, le attività ed i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, quali l'impiego della forza militare ed il relativo addestramento, la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalità dell'intera struttura militare e la tutela del segreto di Stato, l'impiego dei mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico.

2. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al comma 1, le funzioni di medico competente sono svolte esclusivamente dagli ufficiali medici in possesso dei requisiti richiesti dai decreti legislativi n. 277 del 1991 e n. 626 del 1994, che possono avvalersi degli ufficiali medici che abbiano svolto, per almeno quattro anni, attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito del Ministero della difesa.

3. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle attività lavorative svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza, fermi restando a carico del Ministero dei trasporti e della navigazione gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della normativa vigente, in particolare delle norme dei decreti legislativi n. 277/1991 e n. 626/1994 e dalla legge 6 agosto 1991, n. 255.

Art. 3.

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge presso i luoghi ove vengono svolte attività di carattere riservato o operativo o che presentano analoghe esigenze indicate all'art. 4, viene effettuata, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, dal personale militare e civile dell'amministrazione della difesa, nominato dal Ministro della difesa.

Art. 4.

1. Si intendono per aree riservate o operative tutti i mezzi, le strutture e le infrastrutture in cui sono trattate le materie di carattere militare, o comunque concernenti l'efficienza dello strumento militare del Paese, di cui, nell'interesse della sicurezza dello Stato, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la tutela del segreto di Stato (PCM - ANS 1/R).

2. Gli immobili o le aree di pertinenza dell'amministrazione della difesa, ove sono ubicati uno o più luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.

3. Il Ministero della difesa, notifica a ciascun ente, comando, reparto o ufficio la rispettiva classificazione ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 giugno 2000

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2000
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 173

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Per gli argomenti dei decreti legislativi: 227/1991, 626/1994 e 242/1996, vedasi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1991, n. 200, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente: «Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è il seguente:

«4. Nei riguardi delle Forze armate, o di polizia, dei servizi di protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli ospedali, degli istituti di istruzione e di educazione, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, è il seguente:

«2. Nei riguardi delle Forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica».

— Il testo dell'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni è il seguente:

«12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico».

— Il testo dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è il seguente:

«4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime portuali ed aeroportuali per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale ed ai servizi sanitari e tecnici istituti per le Forze armate e per le Forze di polizia: i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri nonchè dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie».

— I decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478, sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 1966, n. 11.

— Il testo dell'art. 16, lettera *f),* della legge 2 luglio 1926, n. 1178, concernente «Ordinamento della regia marina», è il seguente:

«*f)* il Corpo delle capitanerie di porto;».

— Il testo dell'art. 6, comma 1, lettere *v) e z)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale è il seguente:

«Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) - u) (omissis);

v) l'organizzazione sanitaria militare;

z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

«4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale».*

Note all'art. 2:

— I testi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sono riportati nelle premesse.

— Il testo della legge 6 agosto 1991, n. 255, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1991, n. 190.

Nota all'art. 3:

— Il testo del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, concernente «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 1995, n. 21, supplemento ordinario.

00G0329

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2000.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Ficarazzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Francesco Paolo Castaldo, dalla dott.ssa Rosa Maria Di Lisi e dal dott. Patrick Angelo Pirajno;

Visto il proprio decreto, in data 19 giugno 2000, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2000, con il quale il dott. Antonino Oddo è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dott. Francesco Paolo Castaldo;

Considerato che il dott. Patrick Angelo Pirajno ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2000;

Decreta:

Il dott. Antonio Farina - direttore amministrativo contabile - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Ficarazzi (Palermo), in sostituzione del dott. Patrick Angelo Pirajno.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2000
Registro n. 2 Interno, foglio n. 276

00A13164

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2000.

Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative, connesse agli istituti professionali, trasferiti alle regioni ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare l'art. 145, che prevede il trasferimento alle regioni dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali organizzative ed umane relative agli istituti professionali di cui agli articoli 141 e 144 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visti in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1997 e gli articoli 141 e 144 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il proprio decreto del 13 marzo 2000 con il quale, ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono state individuate e trasferite alle regioni le istituzioni di istruzione professionale nel medesimo decreto indicate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n. 59/1997;

Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Sentiti il Ministro per la pubblica istruzione, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il presente decreto individua i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero della pubblica istruzione nei confronti delle istituzioni di istruzione professionale trasferite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2000.

Art. 2.

Trasferimento delle risorse finanziarie strumentali e organizzative

1. Le risorse finanziarie da trasferire alle regioni, relative alle spese di funzionamento dell'istituto e dei corsi di istruzione professionale, trasferiti alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2000, sono quantificate complessivamente in lire 252 milioni per l'anno 2001 e successivi.

2. La suddivisione tra le regioni delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è indicata nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

3. Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1 le risorse finanziarie per le spese di personale che saranno definite a seguito del trasferimento dello stesso alle regioni secondo le modalità di cui all'art. 4.

4. Le risorse strumentali da trasferire alle regioni, in relazione alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dall'istituto e dai corsi di istruzione professionale, trasferiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2000, sono individuati nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Decorrenza

1. Le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite alle regioni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e, comunque, ai sensi dell'art. 75, comma 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999 con decorrenza non successiva al 31 dicembre 2000.

Art. 4.

Personale

1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art 1, è trasferita alle regioni interessate la dotazione organica di personale docente e di personale amministrativo, tecnico, e ausiliario (A.T.A.) quale risultante dalle tabelle allegate, con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del comparto scuola.

2. Le risorse finanziarie relative al personale di cui al comma 1 sono determinate con il decreto di cui al comma 3, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 145 del decreto legislativo n. 112/1998, sono stabilite, nel rispetto delle specificità previste dalle disposizioni contrattuali del comparto «scuola», le modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui al comma 1, nonché quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui agli articoli 2 e 4 da trasferire alle regioni sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere trasferite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle regioni interessate.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli stanziamenti di competenza dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ridotti di pari importo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

4, Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente all'assegnazione delle risorse finanziarie fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Roma, 26 maggio 2000

p. *Il Presidente:* BASSANINI

INDIRIZZO ARTE BIANCA

SCHEDA N. 1

1. Istituto professionale di stato per industria e l'artigianato «J. Beccari» sede centrale - via Giolitti 42; succursale - via Paganini 22 - 10126 Torino; sede coordinata di Neive - via Rocca 10 - 12052 (Cuneo).

Indirizzi presenti nell'istituto: Arte Bianca:

alunni: n. 764;

classi: n. 34.

A. Risorse umane (personale dirigente, docente e ATA):

dirigente scolastico: n. 1;

docenti n. 105 (di cui 88 nella sede centrale e nella succursale di Torino e 17 nella sede coordinata di Neive (Cuneo));

personale ATA n. 38 unità (di cui 31 nella sede centrale e nella succursale di Torino e 7 nella sede coordinata di Neive (Cuneo)).

B. Risorse strumentali.

Constano di dotazioni, suppellettili, sussidi vari ubicati nei laboratori e nelle aule speciali come sotto individuate.

Nella sede centrale e succursale di Torino:

tre laboratori di pasticceria;

due laboratori di chimica;

due laboratori di merceologia;

un laboratorio di microbiologia;

un laboratorio di decorazione;

un molino didattico;

un'aula multimediale.

Nella sede coordinata di Neive (Cuneo):

un laboratorio di chimica;

un laboratorio di pasticceria;

un'aula multimediale.

C. Risorse finanziarie.

Fondi statali per spese di funzionamento: importo annuo lire 110 milioni.

SCHEDA N. 2.

2. Istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato IPSIA via C. de Meis, 243 - 80147 Ponticelli - Napoli (sede centrale).

Indirizzi presenti nell'istituto:

1. elettrico ed elettronico;

2. fotografico,

3. odontotecnico.

4. arte bianca.

Degli indirizzi sopra indicati i primi tre sono articolati su corsi quinquennali e finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Dati relativi al solo indirizzo arte bianca interessato al trasferimento.

A. Risorse umane (Personale docente e ATA):

docenti n. 25;

personale ATA n. 6 unità.

B. Risorse strumentali.

Constano di dotazioni, suppellettili, sussidi vari ubicati nei laboratori e nelle aule speciali come sotto individuate.

un laboratorio di tecnica dolciaria;

un laboratorio lievitati;

un laboratorio di tecnica molitoria;

un laboratorio di chimica, di merceologia e di microbiologia.

C. Risorse finanziarie.

Fondi statali per spese di funzionamento dell'indirizzo: importo annuo lire 20 milioni.

SCHEDA N. 3.

3. Istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato IPSIA «M. De Nora» di Altamura (Bari) P.zza Zanardelli, 30 - 70092 Bari, con aggregato IPSCT.

Indirizzi presenti nell'istituto:

1. elettrico ed elettronico;

2. economico aziendale;

3. arte bianca.

Degli indirizzi sopra indicati i primi due sono articolati su corsi quinquennali e finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Dati relativi al solo indirizzo arte bianca interessato al trasferimento.

A. Risorse umane. (Personale docente e ATA).

docenti n. 15;

personale ATA n. 4 unità.

B. Risorse strumentali.

Constano di dotazioni, suppellettili, sussidi vari ubicati nei laboratori e nelle aule speciali come sotto individuate:

un laboratorio di tecnica dolciaria;

un laboratorio di chimica e alimenti.

C. Risorse finanziarie.

Fondi statali per spese di funzionamento dell'indirizzo: importo annuo L. 35 milioni.

SCHEDA N. 4.

4. Istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato IPSIA (sede centrale) v.le della Resistenza, 11 - 20073 Codogno (Lodi) con sede coordinata in via di Villa Igea frazione di Lodi.

Indirizzi presenti nell'istituto:

1. agro-ambientale;

2. meccanico;

3. termico;

4. chimico biologico;

5. arte bianca.

Degli indirizzi sopra indicati i primi 4 sono articolati su corsi quinquennali e finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Dati relativi al solo indirizzo arte bianca interessato al trasferimento e presente nella sede coordinata.

A. Risorse umane (Personale docente e ATA):

docenti n. 20;

personale ATA n. 3 unità.

B. Risorse strumentali.

Constano di dotazioni, suppellettili, sussidi vari ubicati nei laboratori e nelle aule speciali come sotto individuate.

un laboratorio di panificazione e pasticceria;

un laboratorio di chimica;

un laboratorio di informatica.

C. Risorse finanziarie.

Fondi statali per spese di funzionamento dell'indirizzo: importo annuo lire 20 milioni.

INDIRIZZO ORAFI

SCHEDA N. 5.

5. Istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato IPSIA «Margaritone» - sede centrale - via Fiorentina, 179 - 52100 Arezzo; sede coordinata via Golgi 52100 Arezzo.

Indirizzi presenti nell'istituto:

1. elettrico ed elettronico;

2. meccanico;

3. economico aziendale;

4. orafi.

Degli indirizzi sopra indicati i primi 3 sono articolati su corsi quinquennali e finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Dati relativi al solo indirizzo orafi interessato al trasferimento e presente nella sede coordinata.

A. Risorse umane (Personale docente e ATA):

docenti n. 25;

personale ATA n. 7 unità.

B. Risorse strumentali.

Constano di dotazioni, suppellettili, sussidi vari ubicati nei laboratori e nelle aule speciali come sotto individuate:

un laboratorio di microfusione;

due laboratori di orificeria;

un laboratorio di galvanotecnica;

un laboratorio di smalti;

un laboratorio di sbalzo;

cinque aule speciali per: informatica (1), tecnologica (1), chimica (1), disegno (2);

sei laboratori specifici;

cinque aule speciali.

C. Risorse finanziarie.

Fondi statali per spese di funzionamento dell'indirizzo: importo annuo L. 26 milioni.

SCHEDA N. 6.

6. Istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato IPSIA «Lampertico» V.le G.G. Trissino, 30 - 36100 Vicenza (sede centrale).

Indirizzi presenti nell'istituto:

1. elettrico;
2. elettronico;
3. meccanico;
4. chimico - biologico;
5. odontotecnico;
6. orafi.

Degli indirizzi sopra indicati i primi 5 sono articolati su corsi quinquennali e finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Dati relativi al solo indirizzo orafi interessato al trasferimento.

*A.*Risorse umane (Personale docente e ATA):

docenti n. 31;

personale ATA n. 9 unità.

B. Risorse strumentali.

Constano di dotazioni, suppellettili, sussidi vari ubicati nei laboratori e nelle aule speciali come sotto individuate.

due laboratori di orificeria;

un laboratorio di disegno;

un laboratorio informatica.

C. Risorse finanziarie.

Fondi statali per spese di funzionamento dell'indirizzo: importo annuo lire 11 milioni.

SCHEDA N. 7.

l. Istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato IPSIA «A. Scotton» - sede centrale - via Roma 56 - 36042 Breganze (Vicenza) sede coordinata di Bassano del Grappa via Travattore 37 - 36061 Bassano del Grappa (Vicenza).

Indirizzi presenti nell'istituto:

1. abbigliamento e moda;
2. elettrico;
3. elettronico;
4. meccanico;
5. legno;
6. grafico industriale.
7. orafi.

Degli indirizzi sopra indicati i primi sei sono articolati su corsi quinquennali e finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Dati relativi al solo indirizzo orafi interessato al trasferimento e presente nella sede coordinata:

A. Risorse umane (Personale docente e ATA):

docenti n. 38;

personale ATA n. 4 unità.

B. Risorse strutturali.

Constano di dotazioni, suppellettili, sussidi vari ubicati nei laboratori e nelle aule speciali come soti individuate:

un laboratorio cesello, incisione e microfusione;

un laboratorio di lavorazione metalli;

un laboratorio informatica

C. Risorse finanziarie.

Fondi statali per spese di funzionamento dell'indirizzo: importo annuo lire 30 milioni.

RISORSE DA TRASFERIRE
PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

(Capitolo 3451 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione)

	importo da trasferire (in milioni di lire) —	regione interessata —
1) IPSIA «J. Beccari» - Torino	110	Piemonte
2) IPSIA via de Meis - Ponticelli (Napoli) sede centrale: indirizzo arte bianca	20	Campania
3) IPSIA «M. De Nora» - Altamura (Bari) sede centrale: indirizzo arte bianca	35	Puglia
4) IPSIA - Codogno (Lodi) - sede coordinata, via di Villa Igea (Lodi) - indirizzo arte bianca	20	Lombardia
5) IPSIA «Margaritone» - Arezzo sede coordinata via Golgi (Arezzo) - indirizzo orafi	26	Toscana
6) IPSIA «Lampertico» - Vicenza sede centrale: indirizzo orafi	11	Veneto
7) IPSIA «A. Scotton» - Breganze (VI) sede coordinata di Bassano del Grappa - indirizzo orafi	30	Veneto
Totale risorse da trasferire	252	

00A13037

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2000.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 e dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la sentenza n. 2295 del Tribunale di Napoli emessa il 26 maggio 1999, dalla quale risulta che il dott. Aldo Boffa, eletto consigliere regionale della regione Campania con delibera di convalida del Consiglio regionale n. 5/1 del 12 luglio 2000, è stato dichiarato colpevole del reato di cui agli articoli 110-318 e 321 del codice penale e condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per una durata pari a quella della pena principale;

Vista la comunicazione in data 14 luglio 2000, n. 1703/C.G. del commissario del Governo nella regione Campania;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del dott. Aldo Boffa;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Aldo Boffa è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Campania a decorrere dalla data del 16 aprile 2000.

Roma, 29 settembre 2000

Il Presidente: AMATO

00A13007

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 28 agosto 2000.

Modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 651.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo 2000;

Vista la deliberazione n. 7/2000, adottata dalla Commissione per Roma capitale *ex lege* n. 651/1996, nella seduta del 1° agosto 2000;

Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge n. 651/1996, di dover procedere all'adozione delle modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come risultanti dalla deliberazione n. 7/2000 della Commissione per Roma capitale;

Decreta:

Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, così come definite dalla Commissione di cui all'art. 1, commi 2 e 2-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, nella seduta del 1° agosto 2000, con deliberazione n. 7/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

Roma, 28 agosto 2000

Il Ministro: NESI

COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE

EX LEGE n. 651/1996

Deliberazione n. 7/2000

Seduta del 1° agosto 2000

Oggetto: Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.

La Commissione per Roma capitale

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000»;

Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante «Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano degli interventi per il Giubileo 2000, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo del 2000;

Vista la nota in data 31 luglio 2000, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, delega il Ministro dei lavori pubblici, delegato per Roma capitale e Giubileo 2000, a presiedere la seduta in data odierna;

Visto il decreto dirigenziale n. 130 del 5 dicembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 651/1996, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato all'A.T.I., avente come mandataria la ITALCONSULT S.p.a., il servizio di monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano di cui alla legge n. 651/1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il Sindaco di Roma è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma;

Udita la relazione del coordinatore dell'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi in ordine:

agli adempimenti eseguiti dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;

alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel Piano.

Richiamata la propria deliberazione n. 3/1999 del 9 dicembre 1999 ed, in particolare, il punto 23 del dispositivo che recita: «Ciascun soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, entro il 10 gennaio 2000, all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il certificato di ultimazione lavori ovvero, ove questa non sia intervenuta, lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla data del 31 dicembre 1999, determinato sulla base delle risultanze del registro di contabilità e, nel caso di forniture o servizi, la certificazione, del responsabile del procedimento, in ordine alla quantificazione della fornitura acquisita o del servizio reso alla data del 31 dicembre 1999. Tale documentazione deve essere corredata da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Sulla base di tale documentazione, la Commissione si riserva di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore.»

Considerato che, in esecuzione di tale decisione, l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore;

Ritenuto, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare ed integrare il Piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;

Ritenuto di assentire i termini di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'Allegato *A*, in quanto trattasi, così come indicato a margine di ciascun intervento, o di interventi che si svolgono nel corso del corrente anno 2000 o di interventi i cui motivi di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni rese in sede di rendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun di essi, appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito e, comunque, non riconducibili alla diretta responsabilità del soggetto beneficiario o a sua colpa;

Considerato che, ai sensi della propria deliberazione n. 6/2000 del 19 aprile 2000, sono nella disponibilità di questa Commissione L. 35.875.844.014;

Ritenuto, a seguito della suddetta procedura di rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e delle comunicazioni presentate dai soggetti beneficiari, di disporre, ex art. 1, comma 3-*bis*, della legge n. 651/1996 — per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano, non riconducibili ad ipotesi di forza maggiore o caso fortuito — il definanziamento degli interventi di cui all'Allegato *B*, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo ammontare di L. 7.685.720.211, che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione, fatta salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla procedura prevista all'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 651/1996;

Ritenuto, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all'Allegato *B* sono tenuti ad assumere, sulla base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità delle parti degli interventi già realizzate;

Considerato che i soggetti titolari degli interventi di cui all'Allegato *C*, hanno dichiarato che per la realizzazione degli stessi, occorrono minori risorse finanziarie nelle misure indicate a fianco di ciascun intervento, per un ammontare complessivo di L. 2.341.455.683;

Ritenuto, conseguentemente, di ridurre il costo e le assegnazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato *C*, nelle misura a fianco di ciascuno di essi indicata;

Considerato che, per effetto delle succitate ricognizioni, riduzioni di stanziamenti, definanziamenti, risultano nelle disponibilità di questa Commisione:

disponibilità precedenti L. 35.875.844.014;

definanziamenti ex art. 1, comma 3-*bis*, legge n. 651/1996 L. 7.685.720.211;

economie di stanziamento L. 2.341.455.683;

per un complessivo ammontare di L. 45.903.019.908;

Ritenuto di dovere reintegrare lo stanziamento degli interventi di cui all'Allegato *D*, nella misura e per le motivazioni indicate a fianco di ciascuno di essi, per un complessivo ammontare di L. 2.741.038.585;

Ritenuto di accogliere la richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali circa l'utilizzo delle economie di gara, pari a L. 1.099.623.000, relative all'intervento di restauro del Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, in Roma, rubricato con codice B12.03, ai fini della migliore fruizione del monumento stesso e del recupero di maggiori spazi museali interni;

Considerato che, per effetto delle suddette assegnazioni finanziarie, restano nella disponibilità della Commissione L. 42.062.358.323;

Ritenuto di dover assentire, per causa di calamità naturale, la richiesta - presentata dalla provincia di Latina, titolare dell'intervento - di assegnazione del termine suppletivo di luglio 2000 per il completamento dei lavori relativi all'intervento riguardante il Monastero delle Clarisse, in Sezze, provincia di Latina, rubricato con codice B.19.33 e di frazionare, senza variazioni di spesa, l'intervento medesimo in due lotti, al fine di consentire una distinta attuazione del lotto finanziato con fondi non statali, stabilendo che il primo lotto viene rubricato con codice B.19.33/1 a fronte di un finanziamento *ex lege* n. 651/1996 di L. 2.311.341.343, mentre il secondo lotto viene rubricato con codice B.19.33/2 a fronte di un finanziamento non statale di lire 3 miliardi;

Ritenuto di assentire la richiesta - presentata dalla STA, soggetto titolare dell'intervento relativo a dispositivi indicativi e di segnalazione, rubricato con codice D.22.08 - di frazionamento, senza variazioni di spesa, di tale intervento in due lotti, rispettivamente rubricati con codici D.22.08/1 e D.22.08/2 e rispettivamente funzionali all'evento giubilare del 1° maggio 2000, a fronte di un finanziamento *ex lege* n. 651/1996 di lire 335 milioni e della giornata Mondiale della Gioventù a fronte di un finanziamento di lire 665 milioni;

Ritenuto di non assentire le richieste di inserimento nel piano di nuovi interventi in considerazione della minore rilevanza che tali richieste presentano rispetto agli obiettivi giubilari ed in considerazione del fatto che sono in corso le celebrazioni medesime;

Considerato che gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano, prevedono l'erogazione dei finanziamenti per tranches;

Considerato che per l'erogazione del saldo (10% trattenuto in garanzia), in particolare, è prevista la preventiva acquisizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, oltre che della documentazione probante l'effettivo utilizzo delle risorse trasferite;

Considerato che, la legge finanziaria 2000 limita la disponibilità di utilizzo delle somme recuperate in entrata nel bilancio dello Stato ad una percentuale del 5%, rinviando l'utilizzo delle restanti riassegnazioni in conto entrata, all'esercizio 2001, così riducendo la possibilità di disporre, come contributi di parte corrente, delle somme originariamente stanziate in conto capitale e definanziate;

Considerato che, per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1999, nelle more delle determinazioni della Commissione in ordine all'eventuale definanziamento, l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha proceduto, per correntezza, ed in via cautelativa, al trasferimento delle risorse, prendendo a riferimento l'importo delle somme effettivamente utilizzate e rendicontate, in luogo dello stanziamento originariamente assentito, al fine di evitare — ove fosse disposto il definanziamento — la diseconomia temporale, conseguente alla attivazione delle procedure di recupero al pertinente capitolo delle somme eventualmente trasferite in eccedenza;

Ritenuto di convalidare la suddetta procedura adottata dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi;

Ritenuto, altresì, di dover indicare la documentazione che, in luogo del certificato di collaudo, deve essere acquisita, dall'Ufficio, in sede di trasferimento del saldo relativo allo stanziamento, rideterminato in sede di definanziamento dell'intervento che, in quanto incompiuto, non può essere collaudato;

Ritenuto, pertanto, anche in base alle disposizioni dell'art. 7, comma 2, della legge n. 494/1999, di acquisire, al fine di evitare il rischio di danno erariale, l'autocertificazione del soggetto beneficiario circa la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento definanziato, ovvero l'intervenuta accensione di un mutuo o la fissazione di una posta in bilancio per garantire la funzionalità anche parziale dell'intervento oggetto di finanziamento pubblico.

A voti unanimi;

Delibera:

1. Sono approvati i termini di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui all'Allegato *A*.

2. Gli interventi di cui all'Allegato *B*, sono definanziati nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata per un complessivo importo di L. 7.685.720.211.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, i soggetti beneficiari di cui all'Allegato *B* sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare medesimo.

4. Gli interventi di cui all'Allegato *C*, sono definanziati nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo importo di L. 2.341.455.683.

5. Sono assentite le reintegrazioni di finanziamento indicate nell'Allegato *D*, per un importo complessivo di L. 2.741.038.585.

6. È assentita la richiesta — presentata dalla provincia di Latina, titolare dell'intervento — di assegnazione del termine suppletivo di luglio 2000 per il completamento dei lavori relativi all'intervento riguardante il Monastero delle Clarisse, in Sezze, provincia di Latina, rubricato con codice B.19.33 che, contestualmente, è frazionato, senza variazioni di spesa, in due lotti; il primo lotto viene rubricato con codice B. 19.33/1 a fronte di un finanziamento *ex lege* n. 651/1996 di L. 2.311.341.343, mentre il secondo lotto viene rubricato con codice B.19.33/2 a fronte di un finanziamento non statale di lire 3 miliardi.

7. È assentita la richiesta — presentata dalla STA, soggetto titolare dell'intervento relativo a dispositivi indicativi e di segnalazione, rubricato con codice D.22.08 — di frazionamento, senza variazioni di spesa, di tale intervento in due lotti, rispettivamente rubricati con codici D.22.08/1 e D.22.08/2 e rispettivamente funzionali all'evento giubilare del 1° maggio 2000, a fronte di un finanziamento *ex lege* n. 651/1996 di lire 335 milioni e della giornata Mondiale della Gioventù a fronte di un finanziamento di lire 665 milioni;

8. Non sono accolte le richieste di inserimento di nuovi interventi.

9. Lo stanziamento relativo all'intervento di restauro del Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, in Roma, rubricato con codice B12.03, è reintegrato di L. 1.099.623.000.

10. Restano, pertanto, nella disponibilità della Commissione L. 42.062.358.323.

11. Gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano sono integrati con la seguente statuizione: per gli interventi non ultimati entro la data del 31 dicembre 1999, per i quali sia stato disposto il definanziamento parziale, il soggetto beneficiario, in sede di richiesta di trasferimento del saldo relativo allo stanziamento rideterminato al netto del definanziamento, è tenuto ad inoltrare all'Ufficio l'autocertificazione circa la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento definanziato, ovvero l'intervenuta accensione di un mutuo, ovvero l'intervenuta fissazione di una posta nel proprio bilancio per garantire la funzionalità, anche parziale, dell'intervento oggetto di finanziamento pubblico.

Il presidente: NESI

Il segretario: BARBATO

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 293

Allegato A
Termini suppletivi

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Termini suppletivi	Motivi del ritardo e/o variazioni
A0121	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola	Comune di Roma	gennaio 2000	Per sopravvenienze artistiche.
A 01.29/1	Centro attrezzato per l'accoglienza e la tutela della prima infanzia delle famiglie disagiate	Congregazione figlie della Madonna del Divino Amore	luglio 2000	In quanto funzionale alla Giornata Mondiale della Gioventù.
B 02.01/1	Area archeologica dei Fori Imperiali. Museo dei Fori Imperiali ai mercati traianei (II stralcio)	Comune di Roma	ottobre 2000	In quanto cantiere evento.
B 19.72	Ampliamento della Chiesa in loc. Grunuolo facente parte della Parrocchia di S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	marzo 2000	Per avverse condizioni meteo.
B 19.74	Sistemazione copertura Chiesa di S. Lorenzo. Parrocchia S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	marzo 2000	Per avverse condizioni meteo.
C04.F	Sistemazione della passeggiata sul lungolago	Comune di CastelGandolfo	febbraio 2000	Per ricorso presso il TAR del Lazio da parte delle ditte espropriande.
C 04.H	Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo	settembre 2000	Per sopravvenienze archeologiche.
C 19.01/b4	Opere di difesa del litorale di Ostia e Focene	Regione Lazio	dicembre 2000	Per disposizione dell'Autorità marittima.
D 18.02/2	Ferrovie concesse. Porenziamento Roma Nord	Comune di Roma	settembre 2000	Per rinvenimento ordigni bellici.
D 22.08/1	Dispositivi indicativi e di segnalazione (1° lotto)	S.T.A.	maggio 2000	In quanto funzionale all'evento giubilare del 1° maggio.
D 22.08/2	Dispositivi indicativi e di segnalazione (2° lotto)	S.T.A.	settembre 2000	In quanto funzionale alla Giornata Mondiale della Gioventù.
D 22.13	Area dei grandi eventi di Tor Vergata. Transenne di sicurezza tipo "CETA" necessarie allo svolgimento di manifestazioni	Comune di Roma	settembre 2000	In quanto funzionale alla Giornata Mondiale della Gioventù.
D 23.03	Illuminazione ponti-banchine del Tevere-Isola Tiberina (Roma) - Piano generale di illuminazione ambientale	ACEA	giugno 2000	Per provvedimenti autoritativi della Soprintendenza.

Allegato A
Termini suppletivi

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Termini suppletivi	Motivi del ritardo e/o variazioni
E 01.01	Automezzi ed attrezzature per il territorio comunale (Roma). Creazione di Isole Ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti	AMA	settembre 2000	Per intervenuta revoca dell'accesso al cantiere.
E 01.31/2	Servizi igienici permanenti. Noleggio, installazione e gestione di 120 bagni permanenti a servizio delle aree basilicali	AMA	dicembre 2000	In quanto intervento che si svolge nel corso dell'anno.
E 02.08/2	'Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	dicembre 2000	Per la funzionalità dell'unità di terapia intensiva cardiologica.
E 02.23	Acquisto mezzi soccorso a mare per la Capitaneria di porto di Fiumicino (II Lotto)	Comando Generale delle Capitanerie di Porto	febbraio 2000	Per il completamento della fornitura.

Allegato B
Definanziamenti

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Definanziamento pro-quota
A 01.22	Segnalatori acustici per non vedenti sui mezzi pubblici	ATAC	1.356.326.430
A 071.0	Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	Comune di Castel Madama	150.000.000
B 19.43	Manutenzione straordinaria Chiesa S. Annunziata	Comune di Sabaudia	1.273.689
E 01.08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali.	AMA	1.294.262.116
E 01.11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Gomenizza.	AMA	82.238.750
E 01.14	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Populonia.	AMA	259.186.977
E 01.15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino.	AMA	481.558.575
E 01.19	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) Saxa Rubra. (I° lotto funzionale).	AMA	109.298.048
E 01.20	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Zucchelli.	AMA	583.086.929
E 01.24	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di un'area intermedia attrezzata via di Torrevecchia	AMA	611.731.220
E 01.27/2	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Processori di bordo sui mezzi di raccolta.	AMA	331.416.000
E 01.30/1	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse.	AMA	2.315.901.477
E 01.31/1	Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti.	AMA	109.440.000
		TOTALE	**7.685.720.211**

Allegato C
Economie di stanziamento

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Economia
A0601	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amm.ni pubbliche.	Regione Lazio	710.944.000
C0208	Interventi speciali di illuminazione cittadina	ACEA	1.104.591.095
D1602	Adeguamento funzionale (II Lotto)	Ente Porto Civitavecchia	525.920.588
		TOTALI	**2.341.455.683**

Allegato D
Reintegrazioni Finanziarie

Codice URCGE	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Motivazioni	Reintegrazione finanziaria
A 01.21	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola .	Comune di Roma	Per consentire l'utilizzo delle risorse assegnate, in coerenza con il termine suppletivo indicato nell'allegato A.	408.707.999
C 02.09	"ATT" Fornitura e posa in opera attrezzature temporanee nelle aree delle basiliche di S. Pietro, S. Giovanni e S. Paolo	Comune di Roma	A titolo di rimborso delle spese di progettazione.	851.933.390
C 04.F	Sistemazione della passeggiata sul lungolago	Comune di CastelGandolfo	Per consentire l'utilizzo delle risorse assegnate, in coerenza con il termine suppletivo indicato nell'allegato A.	636.071.071
C 04.H	Potenziamento infrastruttura fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo	Per provvedere ai maggiori lavori conseguenti ai ritrovamenti archeologici.	380.000.000
E 02.08/2	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	Per il potenziamento delle forniture a servizio dell'unità di terapia intensiva cardiologica.	241.071.943
E 03.04/1	Completamento rete informatica ed acquisto apparecchiature elettroniche relative a software per le attività di Polizia Municipale	Comune di Roma	Per il completamento della fornitura informatica.	223.254.182
			TOTALE	**2.741.038.585**

00A13065

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 ottobre 2000.

Ulteriori disposizioni per gli interventi straordinari conseguenti all'incendio del teatro «La Fenice» di Venezia. (Ordinanza n. 3089).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401;

Viste le ordinanze n. 2421 del 6 febbraio 1996, n. 2422 del 13 febbraio 1996, n. 2435 del 7 maggio 1996, n. 2457 del 13 agosto 1996 e n. 2506 del 30 gennaio 1997;

Vista la nota del sindaco di Venezia n. 6086/MA/ma in data 30 agosto 2000;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Venezia è nominato commissario delegato. Allo stesso sono attribuiti i poteri già conferiti al prefetto di Venezia con l'ordinanza n. 2421 del 6 febbraio 1996. Il sindaco di Venezia subentra in tutte le attività poste in essere dalla precedente gestione commissariale. Allo stesso è attribuita anche la gestione dei contributi di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1996, n. 401.

Art. 2.

1. La contabilità speciale già aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato di Venezia intestata al commissario delegato - prefetto di Venezia per gli interventi di emergenza è estinta e le relative disponibilità sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del

regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - sindaco di Venezia, ricorrendo, ai fini del trasferimento dei fondi e della rendicontazione delle spese, alle procedure già previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 3 marzo 1960, n. 169. Il prefetto di Venezia provvederà, altresì, alla rendicontazione delle spese effettuate per la gestione dei contributi di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 310 del 1996 fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - prefetto di Venezia fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il Ministro: BIANCO

00A13165

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 agosto 2000.

Diritti di imbarco per passeggeri.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, con cui è stato istituito il diritto di imbarco per i passeggeri in voli internazionali;

Visto l'art. 2 della legge 2 ottobre 1991, n. 316, con cui, ad integrazione dell'art. 5 della legge n. 324/1976, è stato istituito il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni;

Visto l'art. 2, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che la misura dei diritti aeroportuali sia annualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, il quale dispone che l'Ente provvede all'istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 agosto 1998, con il quale è stata determinata, per l'anno 1998, la misura dei diritti di imbarco passeggeri in L. 15.500 per i voli internazionali e in L. 7.000 per i voli interni;

Considerato che la Commissione europea, con parere motivato emesso il 14 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 169 del Trattato di Roma, ha ritenuto che la Repubblica italiana, con la disposizione contenuta nel citato decreto ministeriale 13 agosto 1998, laddove prevede una differenziazione fra il diritto d'imbarco applicabile ai voli nazionali e quello applicabile ai voli tra l'Italia e gli altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi derivanti dal combinato disposto dell'art. 59 del Trattato di Roma e l'art. 3.1 del regolamento CEE 2408/92;

Ritenuto di doversi urgentemente conformare al predetto parere della Commissione europea, in attesa della determinazione dell'importo dei diritti di imbarco passeggeri e degli altri diritti aeroportuali, ai sensi dell'art. 2, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Ritenuto altresì opportuno determinare, in via transitoria, il livello unificato dei diritti di imbarco passeggeri per voli nazionali ed intracomunitari in misura tale da assicurare l'effetto tendenzialmente neutro, per ciascun aeroporto, dei ricavi correlati ai passeggeri con destinazione verso gli altri Stati membri della Comunità europea;

Rilevato che a tal fine occorre tener conto della diversa composizione percentuale del traffico domestico e intracomunitario riscontrabile su ciascuno scalo;

Vista l'istruttoria svolta dall'Ente nazionale per l'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. I diritti di imbarco passeggeri in voli interni ed in voli dall'Italia verso gli altri Paesi dell'Unione europea, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, sono unificati nelle misure indicate, per ciascuno scalo, nell'allegata tabella facente parte integrante del presente decreto.

2. Per gli scali non compresi nella tabella allegata al presente decreto, l'importo dei diritti di imbarco passeggeri di cui al comma 1 è pari a L. 7.000.

3. Nei casi in cui un volo venga ricollocato dall'aeroporto inizialmente previsto per la partenza ed altro scalo, il diritto da applicarsi è quello stabilito per l'aeroporto inizialmente previsto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2000
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 99

00A13166

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 ottobre 2000.

Annullamento delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 18 maggio 1998 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Molise» o «del Molise» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto dirigenziale 18 maggio 1998 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Molise» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i ricorsi n. 10647/98 e 10648/98 proposti, rispettivamente, dalla Fattoria di Paterno S.n.c. di Aldo Fresa e dal Consorzio del vino nobile di Montepulciano, intesi ad ottenere l'annullamento dell'art. 2, comma 1, del decreto dirigenziale 18 maggio 1998, nonché dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 6, commi 10 e 11, dell'annesso disciplinare di produzione;

Viste le sentenze n. 3889/2000 e n. 3902/2000 del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II-*ter*, con le quali viene disposto l'annullamento del decreto dirigenziale 18 maggio 1998 nelle parti in cui all'art. 2, comma 1, del sopracitato decreto, ed all'art. 6, commi 10 ed 11, dell'annesso disciplinare di produzione, è consentito «l'abbinamento della denominazione di origine controllata dei vini "Molise" al nome del vitigno "Montepulciano"»;

Considerata la necessità di prevedere disposizioni transitorie finalizzate allo smaltimento del prodotto proveniente dalle vendemmie anni 1998, 1999 e 2000, in attesa del perfezionamento delle procedure, da parte del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nonché del Ministero delle politiche agricole e forestali in esecuzione delle sentenze sopra richiamate, inerenti la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata «Molise» avente come base il vitigno «Montepulciano» senza che lo stesso venga utilizzato in denominazione;

Valutati gli interessi economici coinvolti, anche avuto riguardo alla tutela del consumatore;

Decreta:

Art. 1.

1. In esecuzione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio citate nelle premesse è annullato il comma 1 dell'art. 2 del decreto dirigenziale 18 maggio 1998 recante riconoscimento della denominazione di orgine controllata dei vini «Molise», e agli articoli 2 e 6 dell'annesso disciplinare di produzione, nelle parti che consentono, nella designazione e presentazione dei vini, l'abbinamento della denominazione di origine controllata dei vini «Molise» al nome del vitigno «Montepulciano».

Art. 2.

1. La disposizione di cui all'art. 1 si applica a decorrere dalla vendemmia 2000.

2. I vini prodotti nelle vendemmie 1998 e 1999 che trovansi già confezionati, in via di confezionamento o allo stato sfuso e che sono stati ottenuti da uve che risultano dichiarate con la denominazione di origine controllata «Molise» con il riferimento al nome del vitigno «Montepulciano», alla data di pubblicazione del presente decreto possono utilizzare la denominazione di origine controllata di cui trattasi unitamente al nome del detto vitigno fino ad esaurimento.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, i vini della vendemmia 2000 provenienti da vigneti che, alla data di deposito delle sentenze sopra citate presso la segreteria del tribunale regionale amministrativo del Lazio, erano regolarmente iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Molise» Montepulciano istituito presso la Camera di commercio competente per territorio, e denunciati alla stessa entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, possono utilizzare, nella loro commercializzazione, il riferimento al predetto vitigno, purché riportino in etichetta l'anno di produzione delle uve.

Art. 3.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Molise» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni stabilite nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 10 ottobre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A13167

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 settembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Roma.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI LAZIO
ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 49923 del 15 settembre 2000 dell'ufficio del territorio di Roma con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento di tutti i servizi erogati dal predetto ufficio;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio dal 18 agosto all'11 settembre 2000, relativamente ai servizi di pubblicità immobiliare, catastali ed erariali è da attribuirsi alla migrazione del sistema informatico a seguito dell'istituzione di nuove procedure informatiche;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

Regione Lazio:

ufficio del territorio di Roma:

dal giorno 18 agosto all'11 settembre 2000 è stata sospesa l'erogazione di tutti i servizi di pubblicità immobiliare, catastali ed erariali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore compartimentale: GERBINO

00A12971

DECRETO 2 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del quarto ufficio delle entrate di Bologna.

IL DIRETTORE
REGIONALE DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore del quarto ufficio delle entrate di Bologna, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 13 settembre 2000, dalle ore 10,30 alle ore 12,45 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del quarto ufficio delle entrate di Bologna è accertato per il giorno 13 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 2 ottobre 2000

Il direttore regionale: PIRANI

00A13038

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 settembre 2000.

Autorizzazione all'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso ad includere sanitari nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene tra persone viventi di cui ai decreti ministeriali 30 agosto 1986 e successivo 23 marzo 1993.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visti i decreti ministeriali 30 agosto 1986, con il quale l'azienda ospedaliera di Treviso è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi, ed il successivo decreto ministeriale 23 marzo 1993, che integra il precedente;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera U.L.S.S. di Treviso in data 27 marzo 2000 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad includere ulteriori nominativi di sanitari nell'equipe autorizzata all'espletamento delle predette attività di cui ai sopraccitati decreti ministeriali;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1999 e 27 giugno 1995, rene-pancreas, con il, quale gli stessi sanitari sono stati autorizzati ad espletare attività di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto di rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera U.L.S.S. n. 9 di Treviso è autorizzata ad includere nell'equipe responsabile delle attività di trapianto di rene tra persone viventi di cui ai decreti ministeriali 30 agosto 1986 e successivo 23 marzo 1993, i seguenti sanitari:

Fregonese dott. Diego dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Berna dott. Giorgio dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Mora dott. Gianfranco dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Pavanello dott. Maurizio dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Barban dott. Mario dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Caldato dott. Claudio dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Santoro dott. Giulio Aniello dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Zucchella dott. Martino dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Piazza dott. Aurelio dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Pozzobon dott. Davide dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Bassi prof. Nicolò dirigente medico di secondo livello della quarta divione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Jelmoni dott. Alessandro dirigente medico di primo livello della quarta divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Antoniutti dott. Michele dirigente medico di primo livello della quarta divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Cionfoli dott. Mario dirigente medico di primo livello della quarta divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Massani dott. Marco dirigente medico di primo livello della quarta divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Recordare dott. Alfonso dirigente medico di primo livello della quarta divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale: D'ARI

00A12972

DECRETO 5 ottobre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uniprildiur».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-1999/D5 del 26 settembre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Astrazeneca S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 26 settembre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000:

Specialità medicinale UNIPRILDIUR:

«2,5 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 028532012;

«5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 028532024.

Titolare A.I.C.: ditta Astrazeneca S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 ottobre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A13127

DECRETO 6 ottobre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Engerix B».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituto dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi allo commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio

1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta SmithKline Beecham Biologicals S.A. titolare della specialità, rappresentata in Italia dalla ditta SmithKline Beecham S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2000) 2543 del 28 agosto 2000, che ha sancito il passaggio della registrazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto da procedura nazionale a procedura di mutuo riconoscimento;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

Specialità medicinale ENGERIX B monodose:

1 flac. monodose - A.I.C. n. 026653028;

10 flac. monodose + siringhe - A.I.C. n. 026653030;

10 siringhe preriempite sosp. iniett. 1 ml/20 mcg - A.I.C. n. 026653081;

10 siringhe preriempite sosp. iniett. 0,5 ml/10 mcg - A.I.C. n. 026653105.

Titolare A.I.C.: ditta SmithKline Beecham Biologicals S.A. (rappresentata in Italia dalla ditta SmithKline Beecham S.p.a.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 ottobre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A13129

DECRETO 10 ottobre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Essentiale "Forte"».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, con il quale è stata erroneamente sospesa, per imprecisione dei dati trasmessi dalla ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a., in qualità di legale rappresentante della ditta A. Natterman & Cie GmbH, l'autorizzazione all'ammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 6 ottobre 2000 della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a., in qualità di legale rappresentante in Italia della ditta A. Nattermann & Cie GmbH;

Ritenuto, pertanto necessario rettificare il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000:

Specialità medicinale ESSENTIALE «FORTE»:

30 capsule - A.I.C. n. 008631069.

Titolare A.I.C.: ditta A. Nattermann & Cie GmbH.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 ottobre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A13130

DECRETO 10 ottobre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ansiolin».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.44/97.M.347/D30 del 9 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 29 giugno 2000 con il quale questa Amministrazione ha sospeso l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, su richiesta della ditta Hoechst Pharma S.p.a. titolare della suddetta specialità medicinale;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Hoechst Pharma S.p.a., titolare della specialità medicinale, dichiara la riattivazione della produzione e commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È revocato con decorrenza immediata, il decreto dirigenziale 805/S.44/97.M.347/D30 del 9 giugno 2000 relativo alla sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Hoechst Pharma S.p.a.

Specialità medicinale ANSIOLIN:

5 mg 40 compresse - A.I.C. n. 019994060.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 ottobre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A13131

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 settembre 2000.

Autorizzazione all'Agenzia europea per la sicurezza - A.E.S. S.r.l., in Milano, al rilascio di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 10 agosto 2000 protocollo n. 757510 con la quale l'organismo Agenzia europea per la sicurezza - A.E.S. S.r.l., con sede in via Zurigo, n. 14 - 20147 Milano, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Agenzia europea per la sicurezza - A.E.S. S.r.l. soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo Agenzia europea per la sicurezza - A.E.S. S.r.l. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Agenzia europea per la sicurezza - A.E.S. S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B, limitatamente alla lettera B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati, a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A12973

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 22 agosto 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica all'ordinamento didattico del corso di laurea in giurisprudenza, formulata al consiglio della facoltà di giurisprudenza nella seduta del 26 gennaio 2000;

Visto il parere favorevole a tale modifica di statuto, espresso dal senato accademico nella seduta del 16 febbraio 2000, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione;

Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 19 luglio 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, è modificato come segue:

TITOLO 2
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA

Capo 1
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Art. 2.1.1
Laurea in giurisprudenza

1. *Durata legale del corso di laurea.*

La durata del corso di laurea in giurisprudenza è di 4 anni.

2. *Organizzazione degli studi.*

Gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea in giurisprudenza hanno, se non specificato diversamente, struttura e durata annuale (60 ore).

Le annualità obbligatorie per tutti gli studenti al fine del conseguimento della laurea in giurisprudenza sono individuate nei settori scientifico-disciplinari come sottoriportato:

una annualità per ciascuno dei seguenti settori:

1) N20X - Filosofia del diritto;

2) N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità;

3) N02X - Diritto privato comparato o N01X - Diritto privato;

4) N19X - Storia del diritto italiano;

5) N08X - Diritto costituzionale;

6) N14X - Diritto internazionale;

7) N07X - Diritto del lavoro;

8) P01B - Politica economica o P01C - Scienze delle finanze o P0lA - Economia politica;

9) N04X - Diritto commerciale;

10) Nl6X - Diritto processuale penale;

due annualità per ciascuno dei seguenti settori:

N01X - Diritto privato;

N17X - Diritto penale;

N10X - Diritto amministrativo;

N15X - Diritto processuale civile.

Nel regolamento di facoltà verranno individuate le discipline attivate e le ulteriori precisazioni oltre all'anno di corso.

È attivato obbligatoriamente almeno un insegnamento annuale del settore scientifico-disciplinare N12X del diritto canonico e diritto ecclesiastico.

Ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza gli studenti devono altresì sostenere almeno cinque esami a scelta salvo autorizzazione diversa della competente autorità didattica, fra le discipline attivate.

Gli studenti presentano nei termini di regolamento le opzioni relative alle materie obbligatorie, previste alternativamente e a quelle a scelta. La mancata presentazione delle opzioni e delle scelte comporta l'automatica assegnazione di un piano di studi comprendente tutte le materie indicate fra quelle obbligatorie, comprese quelle alternative, e l'attribuzione di tre materie ulteriori, e cioè l'insegnamento annuale obbligatorio del settore scientifico-disciplinare N12X del diritto canonico e diritto ecclesiastico e di due annualità del settore scientifico-disciplinare N18X del diritto romano e diritti dell'antichità e N13X del diritto tributario.

Tutti i corsi comportano un esame.

È data facoltà agli studenti di sostenere gli esami relativi a materie biennalizzate, alla fine dei due corsi.

Sono discipline attivabili tutte quelle contenute nei settori scientifico-disciplinari contraddistinti dalla lettera N (area giuridica), P (area economica), Q (area sociologica), L18C (Linguistica inglese), Ll9B (Linguistica tedesca), Ll6B (Linguistica francese), L17C (Linguistica spagnola), S01A e S01B, previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli insegnamenti che sono considerati alternativi ad altri e non sono stati scelti dallo studente come obbligatori possono essere sostenuti come esami a scelta.

La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato, di procuratore legale e di notaio.

3. *Esame di laurea.*

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno cinque da lui scelti fra i complementari o i fondamentali alternativi non scelti come fondamentali per un totale di 26 annualità.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale, in seduta di laurea, di una dissertazione scritta su un tema approvato dall'insegnante della materia.

4. *Affinità e riconoscimenti.*

Su conforme parere del consiglio di facoltà i laureati in scienze politiche e in economia possono essere iscritti al terzo anno del corso di laurea, mentre coloro che sono forniti di altra laurea possono essere iscritti al secondo anno di corso di laurea.

Gli esami sostenuti nel corso di diploma sono riconosciuti totalmente o parzialmente ai fini del conseguimento del diploma di laurea su parere del consiglio di facoltà e nei limiti stabiliti dall'art. 3, comma 2 e 3, della tabella III allegata al decreto ministeriale 11 febbraio 1994.

Il consiglio di facoltà determina caso per caso quali fra gli esami superati per il conseguimento di altra laurea o diploma possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza.

Ferrara, 22 agosto 2000

Il rettore: CONCONI

00A12962

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 ottobre 2000

Dollaro USA	0,8648
Yen giapponese	93,00
Dracma greca	339,49
Corona danese	7,4474
Lira Sterlina	0,59210
Corona svedese	8,5730
Franco svizzero	1,5115
Corona islandese	72,81
Corona norvegese	8,0540
Lev bulgaro	1,9544
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	35,408
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,84
Litas lituano	3,4599
Lat lettone	0,5357
Lira maltese	0,3949
Zloty polacco	4,0290
Leu romeno	21177
Tallero sloveno	210,1316
Corona slovacca	43,792
Lira turca	582500
Dollaro australiano	1,6292
Dollaro canadese	1,3021
Dollaro di Hong Kong	6,7427
Dollaro neozelandese	2,1699
Dollaro di Singapore	1,5169
Wan sudcoreano	970,74
Rand sudafricano	6,4076

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A13183

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione italiana per la lotta alle malattie cardiovascolari», in Firenze

Con decreto ministeriale 25 settembre 2000 è riconosciuta la personalità giuridica, della «Fondazione italiana per la lotta alle malattie cardiovascolari» enunciabile anche «Heart care foundation» con sede in Firenze, ed è approvato il relativo statuto, composto di 21 articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 14 giugno 2000 dal dott. Enrico Bellezza, notaio in Milano, repertorio n. 25195.

00A13073

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Abbasanta

Con decreto interministeriale n. 1091 in data 11 settembre 2000, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo difesa esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex deposito carburanti di Zorragana» sito nel comune di Abbasanta (Oristano) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 2232, foglio n. 19, mappale 139 del N.C.T., alla partita 141, foglio n. 19, mappale 145 ed alla partita 533, foglio n. 19, mappali 140, 141, 142, 143, 144 e 148 del N.C.E.U. della superficie di Ha 1.08.65.

00A13074

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato relativo ai decreti ministeriali datati 15 settembre 2000 recanti: «Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo» e «Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico».

Nei decreti citati in epigrafe, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 22 settembre 2000, alla seconda colonna, rispettivamente alle pagine 5 e 9, dopo le firme dei Ministri emananti, sono da intendersi apposte in calce e secondo l'ordine predetto i seguenti estremi di registrazione alla Corte dei conti.

Per il primo decreto: «Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2000, registro 2, Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 160»;

Per il secondo decreto: «registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2000, registro n. 2, Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 161».

00A13128

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651240/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 4 0 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77